

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1997

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/296/CE)

(GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Decisione 97/429/CE della Commissione del 30 giugno 1997	L 184	53	12.7.1997
► M2 Decisione 97/564/CE della Commissione del 28 luglio 1997	L 232	13	23.8.1997
► M3 Decisione 97/758/CE della Commissione del 6 novembre 1997	L 307	38	12.11.1997
► M4 Decisione 97/877/CE della Commissione del 23 dicembre 1997	L 356	62	31.12.1997
► M5 Decisione 98/148/CE della Commissione del 13 febbraio 1998	L 46	18	17.2.1998
► M6 Decisione 98/419/CE della Commissione del 30 giugno 1998	L 190	55	4.7.1998
► M7 Decisione 98/573/CE della Commissione del 12 ottobre 1998	L 277	49	14.10.1998
► M8 Decisione 98/711/CE della Commissione del 24 novembre 1998	L 337	58	12.12.1998
► M9 Decisione 1999/136/CE della Commissione del 28 gennaio 1999	L 44	61	18.2.1999
► M10 Decisione 1999/244/CE della Commissione del 26 marzo 1999	L 91	37	7.4.1999
► M11 Decisione 1999/277/CE della Commissione del 23 aprile 1999	L 108	57	27.4.1999
► M12 Decisione 1999/488/CE della Commissione del 5 luglio 1999	L 190	39	23.7.1999
► M13 Decisione 1999/532/CE della Commissione del 14 luglio 1999	L 203	78	3.8.1999
► M14 Decisione 1999/814/CE della Commissione del 16 novembre 1999	L 315	44	9.12.1999
► M15 Decisione 2000/88/CE della Commissione del 21 dicembre 1999	L 26	47	2.2.2000
► M16 Decisione 2000/170/CE della Commissione del 14 febbraio 2000	L 55	68	29.2.2000
► M17 Decisione 2000/674/CE della Commissione del 20 ottobre 2000	L 280	59	4.11.2000
► M18 Decisione 2001/40/CE della Commissione del 22 dicembre 2000	L 10	75	13.1.2001
► M19 Decisione 2001/66/CE della Commissione del 23 gennaio 2001	L 22	39	24.1.2001
► M20 Decisione 2001/111/CE della Commissione del 12 febbraio 2001	L 42	6	13.2.2001
► M21 Decisione 2001/635/CE della Commissione del 16 agosto 2001	L 221	56	17.8.2001
► M22 Decisione 2002/28/CE della Commissione dell'11 gennaio 2002	L 11	44	15.1.2002
► M23 Decisione 2002/473/CE della Commissione del 20 giugno 2002	L 163	29	21.6.2002
► M24 Decisione 2002/863/CE della Commissione del 29 ottobre 2002	L 301	53	5.11.2002
► M25 Decisione 2003/303/CE della Commissione del 25 aprile 2003	L 110	12	3.5.2003
► M26 Decisione 2003/606/CE della Commissione del 18 agosto 2003	L 210	16	20.8.2003

► <u>M27</u> Decisione 2003/764/CE della Commissione del 15 ottobre 2003	L 273	43	24.10.2003
► <u>M28</u> Decisione 2004/36/CE della Commissione del 23 dicembre 2003	L 8	8	14.1.2004



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1997

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/296/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 97/34/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la Commissione ha fissato le condizioni specifiche d'importazione dei prodotti della pesca per determinati paesi terzi;

considerando che la decisione 95/328/CE della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito un modello standardizzato di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca in provenienza dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica;

considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione ⁽⁴⁾ ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana;

considerando che è opportuno stabilire in un secondo tempo l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE e che sono quindi in grado di garantire che i prodotti della pesca esportati verso la Comunità rispondono alle esigenze di salubrità previste per la protezione della salute dei consumatori dalle disposizioni della direttiva 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽⁵⁾;

considerando che tale elenco deve comprendere i paesi terzi che sono già oggetto di una decisione specifica e i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per i quali potrà essere stabilito un elenco provvisorio di stabilimenti autorizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 95/408/CE;

considerando che, al fine di evitare un'interruzione degli scambi tradizionali, le disposizioni previste dall'articolo 11, punto 7 della direttiva 91/493/CEE possono continuare ad applicarsi per un periodo limitato ai prodotti della pesca importati da paesi terzi che non figurano ancora in detto elenco;

considerando che tale elenco di paesi terzi è stabilito fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla protezione della salute degli animali o dell'ambiente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, è stabilito nell' ►**M6** allegato I ◄ della presente decisione.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni relative alla protezione della salute degli animali e dell'ambiente, gli Stati membri provvedono ad importare prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano soltanto se provengono dai paesi terzi elencati in ►**M6** allegato I ◄.
2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai prodotti della pesca importati da uno stabilimento riconosciuto secondo le modalità previste dall'articolo 11, punto 6 della direttiva 91/493/CEE.

▼M19

3. In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono ad accertare che i prodotti dell'acquacoltura, definiti all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/493/CEE del Consiglio e destinati sotto qualsiasi forma all'alimentazione umana, siano importati unicamente dai paesi terzi inclusi nell'allegato della presente decisione e nell'allegato della decisione 2000/159/CE della Commissione in quanto paesi che dispongono di un piano di sorveglianza per la ricerca dei residui approvato per il settore dell'acquacoltura.

Articolo 3

In deroga alla decisione 2000/159/CE della Commissione e all'articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione, gli Stati membri, qualora importino prodotti della pesca provenienti da paesi elencati nella parte II dell'allegato alla presente decisione e sino alla data di entrata in vigore del modello di certificato sanitario previsto nella decisione 2001/67/CE della Commissione ⁽¹⁾, accettano le partite di prodotti della pesca accompagnate dal modello di certificato sanitario stabilito dalla decisione 95/328/CE.

▼B*Articolo 4*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2001, pag. 41.

▼ **M28***ALLEGATO***ELENCO DEI PAESI E TERRITORI DAI QUALI È AUTORIZZATA
L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUAL-
SIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA****I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva
91/493/CE**

AE — EMIRATI ARABI UNITI
 AL — ALBANIA
 AN — ANTILLE OLANDESI
 AR — ARGENTINA
 AU — AUSTRALIA
 BD — BANGLADESH
 BG — BULGARIA
 BR — BRASILE
 BZ — BELIZE
 CA — CANADA
 CH — SVIZZERA
 CI — COSTA D'AVORIO
 CL — CILE
 CN — CINA
 CO — COLOMBIA
 CR — COSTA RICA
 CS — SERBIA E MONTENEGRO ⁽¹⁾
 CU — CUBA
 CV — CAPO VERDE
 CZ — REPUBBLICA CECA
 EC — ECUADOR
 EE — ESTONIA
 EG — EGITTO
 FK — ISOLE FALKLAND
 GA — GABON
 GH — GHANA
 GL — GROENLANDIA
 GM — GAMBIA
 GN — GUINEA
 GT — GUATEMALA
 GY — GUYANA
 HN — HONDURAS
 HR — CROAZIA
 ID — INDONESIA
 IN — INDIA
 IR — IRAN
 JM — GIAMAICA
 JP — GIAPPONE
 KE — KENYA
 KR — COREA DEL SUD
 KZ — KAZAKISTAN
 LK — SRI LANKA
 LT — LITUANIA

⁽¹⁾ Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

▼ **M28**

LV	—	LETTONIA
MA	—	MAROCCO
MG	—	MADAGASCAR
MR	—	MAURITANIA
MU	—	MAURIZIO
MV	—	MALDIVE
MX	—	MESSICO
MY	—	MALAYSIA
MZ	—	MOZAMBICO
NA	—	NAMIBIA
NC	—	NUOVA CALEDONIA
NG	—	NIGERIA
NI	—	NICARAGUA
NZ	—	NUOVA ZELANDA
OM	—	OMAN
PA	—	PANAMA
PE	—	PERÙ
PG	—	PAPUA NUOVA GUINEA
PH	—	FILIPPINE
PF	—	POLINESIA FRANCESE
PM	—	SAINT-PIERRE E MIQUELON
PK	—	PAKISTAN
PL	—	POLONIA
RU	—	RUSSIA
SC	—	SEICELLE
SG	—	SINGAPORE
SI	—	SLOVENIA
SK	—	SLOVACCHIA
SN	—	SENEGAL
SR	—	SURINAME
TH	—	THAILANDIA
TN	—	TUNISIA
TR	—	TURCHIA
TW	—	TAIWAN
TZ	—	TANZANIA
UG	—	UGANDA
UY	—	URUGUAY
VE	—	VENEZUELA
VN	—	VIETNAM
YE	—	YEMEN
YT	—	MAYOTTE
ZA	—	SUDAFRICA

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE

AM	—	ARMENIA ⁽¹⁾
AO	—	ANGOLA
AG	—	ANTIGUA E BARBUDA ⁽²⁾
AZ	—	AZERBAIGIAN ⁽³⁾
BJ	—	BENIN

⁽¹⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.

⁽²⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

⁽³⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

▼M28

BS	—	BAHAMAS
BY	—	BIELORUSSIA
CG	—	REPUBBLICA DEL CONGO ⁽¹⁾
CM	—	CAMERUN
CY	—	CIPRO
DZ	—	ALGERIA
ER	—	ERITREA
FJ	—	FIGI
GD	—	GRENADA
HK	—	HONG KONG
HU	—	UNGHERIA ⁽²⁾
IL	—	ISRAELE
MM	—	MYANMAR
MT	—	MALTA
RO	—	ROMANIA
SB	—	ISOLE SALOMONE
SH	—	SANT'ELENA
SV	—	EL SALVADOR
TG	—	TOGO
US	—	STATI UNITI D'AMERICA
ZW	—	ZIMBABWE

⁽¹⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

⁽²⁾ Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.